



II TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI

Riunito in camera di consiglio in persona dei SSgg. Giudici :

dr. ~~St. Baggio~~
dr. L. Salerno
dr. R. Sanges
dr. E. Apa

Presidente
Giudice relatore
Componente privato
Componente privato

N. 885/2013 VG
N. 3643/14 Cron.
N. decr.

Letti gli atti della procedura n.885/2013 V.G. relativa al minore ~~██████████~~ nato a Pozzuoli (NA) il 29/08/2008, di ~~██████████~~ residente in Quarto (NA) alla via Cicori n. 106;

Vista la richiesta di autorizzazione alla permanenza temporanea nel territorio Italiano ex art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98 presentata da ~~██████████~~ nata a Cherkaskaya (Ucraina) il 14/01/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Liana Nesta in Napoli alla via P. Colletta n.12;

Visto il parere favorevole del PMM, dott. S. E. La Ragione;
Ha emesso il seguente

DECRETO

Il Collegio osserva che il parere formulato dal PMM merita di essere integralmente recepito. Dall'espletata istruttoria infatti è emersa la grave situazione psicofisica del minore, affetto da una grave forma di autismo, con diagnosi di "disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo artistico" e "turbe del comportamento", per la quale patologia la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap della ASL NA 2 lo ha riconosciuto "Portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3, art.3)". Successivamente il minore è stato riconosciuto dal Centro Medico Legale di Pozzuoli "Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80)" e gli è stata anche riconosciuta una indennità di accompagnamento. Il piccolo ~~██████████~~ pratica regolarmente terapia riabilitativa ed effettua controlli periodici presso l'ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL NA 2 Nord, in particolare presso il presidio di riabilitazione I.FL.HAN. di Pozzuoli con sedute quattro volte a settimana che consentano un relativo recupero sia a livello motorio che mentale, terapie che non possono essere assolutamente interrotte, né somministrate dalle strutture mediche esistenti nel paese di provenienza dei genitori. I genitori hanno da sempre seguito con attenzione il percorso riabilitativo di Andrey, in particolare la madre si è rivelata una figura fondamentale nell'occuparsi a tempo pieno delle esigenze di cura del bambino, poiché il padre, titolare di contratto di lavoro subordinato presso l'azienda vinicola "Di Meo" di Bacoli, trascorre molte ore al giorno fuori casa. I certificati rilasciati dal neuropsichiatria infantile dott. Scialoja confermano l'indispensabile ruolo svolto dalla ricorrente, la quale non solo accompagna il bambino a terapia e alle visite di controllo, ma ne favorisce anche la socializzazione mediante il gioco e il disegno. Il minore frequenta attualmente la scuola materna "Don Lorenzo Milani - Plesso Cuccaro" e gli è stata riconosciuta la necessità di sostegno scolastico specializzato.

Il nucleo familiare convive stabilmente a Quarto (NA) in un appartamento composto da due vani e accessori, per il quale il sig. ~~██████████~~ ha stipulato regolare contratto di locazione di 500,00 euro, fornito di tutto il necessario per soddisfare le necessità primarie e per consentire al bambino di muoversi liberamente senza incorrere in pericoli. L'istante, a causa dei gravi problemi di salute del piccolo ~~██████████~~, non ha mai potuto intraprendere un'attività lavorativa e regolarizzare la propria posizione di soggiorno, contrariamente al compagno che attualmente svolge attività lavorativa dipendente con un reddito di 800,00 euro mensili ed è titolare di regolare permesso di

soggiorno sul quale è stato inserito il minore. Entrambi i genitori hanno dichiarato che il loro desiderio era quello di rientrare nel paese di origine ma che lì la patologia del bambino non potrebbe essere adeguatamente curata per i costi elevatissimi e pertanto hanno preferito mettere al primo posto il benessere e l'interesse del figlio.

Vanno quindi ritenuti i gravi motivi di cui all'art.31 del D.L.286/98 e, rilevato che corrisponde all'interesse del minore autorizzare la permanenza della madre sul territorio italiano al fine di prestare la giusta e doverosa assistenza al minore garantendo la coesione familiare, il collegio ritiene che possa essere accordata per un periodo di cinque anni, tempo ritenuto adeguato al miglioramento delle condizioni di salute del minore e/o alla preparazione di un eventuale rientro nel caso in cui il genitore non regolarizzi la propria posizione in conformità alle norme vigenti sull'immigrazione.

Ricorrono i motivi di urgenza che legittimano l'efficacia immediata del provvedimento.

PQM

letto l'art. 31 d.lgs. 286/98;


su conforme parere del PMM, dott. S. E. La Ragione;

Autorizza [redacted] nata a Cherkaskaya (Ucraina) il 14/01/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Liana Nesta in Napoli alla via P. Colletta n.12, a soggiornare con il figlio minore nel territorio Italiano per la durata di **anni 5 (cinque)**


Si comunichi al PMM Sede, alla Questura di Napoli e alla ricorrente presso il domicilio eletto.

Così deciso in Napoli, il 25/06/2014

Il Giudice relatore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, 27/06/2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Maffano Guida

